

TITOLARE DEL DOCUMENTO:

AREN ELECTRIC POWER SPA

Sede legale e amministrativa: Via Dell'Arrigoni, 308 – 47522 – Cesena (FC)

Codice Fiscale e P. IVA 03803880404

COMUNI DI CANOSA DI PUGLIA (BT), LAVELLO (PZ), VENOSA
(PZ) e MONTEMILONE (PZ)

LOCALITA' LOCONIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI **IMPIANTO EOLICO** **“CANOSA”**

REDAZIONE / PROGETTISTA:



AREN Electric Power S.p.A.
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
Web: www.aren-ep.com

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

Ing. Samuele Ulivi Ordine degli
Ingegneri di Forlì-Cesena – matr.
2866

TITOLO ELABORATO:

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CODICE ELABORATO:

CANDG_GENR01100_00

FORMATO:

A4

Nr. EL.:

/

FASE:

**PROGETTO
DEFINITIVO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	02/12/2022	C. Andreoli	F. Piccinini	L. Masini
01					
02					
03					
04					

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - PEC: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA 3 TECNICA

Cert. N. 151/2022

Risposta alla nota n. 0024520 del 16.11.2022

Servizio N° Serv- GNTGRL80M28C573Y-16112022-1750 presentato il 16/11/2022

IL RESPONSABILE S.U.E.

in ottemperanza dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380

CERTIFICA

- che l'area distinta in catasto terreni del Comune di Venosa al **Foglio 1 p.lle n.ri 115-117-118 e 119**; ricade in – Ambito Extraurbano – Territorio Aperto - Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo del Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le norme di attuazione, per tale zona, prevedono quanto segue:

Art 77. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati residenziali

1 – Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, sul territorio extraurbano sono consentite nuove costruzioni edilizie nel limite dell'indice di densità fondiaria di mq 0,01 per ogni mq di terreno di proprietà per gli usi di cui ai punti R1, R2, P8.12 dell'Allegato "A"; 2 – Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti solo qualora la superficie fondiaria unitaria disponibile di proprietà consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq 45,00; non è consentito insediare nell'edificio residenziale locali per annessi agricoli; 3. Ferma restando la necessità di disporre del lotto minimo unitario di cui al comma precedente, ogni proprietario, per particolari e dimostrate esigenze dell'azienda, può asservire una tantum altri suoli non contigui, purché di proprietà del richiedente e ricadenti in un raggio di 1.000 metri da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto; 4 - I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 7,00 dal piano di campagna; - al piano terra il livello di calpestio interno deve essere sollevato dal piano di campagna di almeno cm 60; è consentito un piano interrato; - altezza interna netta di piano non inferiore a ml 2,70; - distanza minima da confini ml 5,00; - distanza minima da strade o altri fabbricati ml 10,00; - il tetto deve essere realizzato a doppia falda o a padiglione con inclinazione tra il 30% ed il 50% (17°-26°); - sono consentiti porticati o tettoie non rientranti nella Sul urbanistica se aperti su tre lati e con superficie non superiore al 25% della superficie utile interna del piano; - eventuali sistemazioni esterne (piazzoletti, muretti di sostegno, percorsi di accesso), devono essere eseguite con l'uso di materiale locale; - fermo restando l'altezza massima prescritta, sono consentiti piani sottotetti abitabili se ogni stanza presenta altezza netta minima non inferiore a ml 2,00 ed altezza netta media non inferiore a ml 2,70; i piani sottotetto abitabili producono Sul e possono derogare dall'obbligo del rispetto dell'inclinazione delle falde; - i locali di sottotetto non producono Sul urbanistica qualora l'altezza netta di imposta delle falde (o comunque l'altezza minima) sia uguale o inferiore a ml 0,70 e l'altezza media (media di tutte le altezze) non sia superiore a ml 1,50.

Art 78. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati non residenziali

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, nel territorio di cui al primo comma, nuovi fabbricati non residenziali sono da destinare ad attività produttive attinenti al settore agricolo e/o zootecnico; la loro realizzazione può essere autorizzata solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato che ne attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione del fondo; 2 – I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 8,00; -

distanza min da confini ml 5,00; - distanza min da strade o altri fabbricati ml 10,00; - tetto a falde con inclinazione max del 40% (21°); - sono consentiti locali interrati. 3 - Nei nuovi fabbricati di cui al presente articolo non è consentito insediare locali per uso residenziale; 4 – Nel caso di proprietà agricola frazionata, qualora il suddetto piano agricolo aziendale ne dimostri l'assoluta necessità, è ammessa l'utilizzazione urbanistica di appezzamenti di terreno ricadenti nell'ambito del territorio comunale, anche se non contigui tra loro, purché di proprietà del richiedente.

Per il patrimonio edilizio esistente ricadente in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo trovano applicazione anche le norme di cui agli Artt. nn. 72, 73, 74, 75 e 76 del Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Inoltre si richiamano, anche se qui non sono materialmente riportate, le restanti norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio. L'eventuale attività edificatoria, ove consentita, dovrà tenere conto della strumentazione sovraordinata e di tutti gli atti settoriali, ivi compresi eventuali vincoli e gravami di qualunque natura esistenti.

Si rilascia su richiesta del sig. GENTILI GABRIELE, Rappresentante Legale della AREN ELECTRIC POWER SPA, in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

Il presente certificato non costituisce verifica e attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente presenti sulle particelle catastali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, si precisa che **“Il Presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

Venosa, li 02/12/2022

Il Responsabile Area 3 Tecnica

Ing. Gianna Cirillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

N.° Prot. 295/2022
Data arrivo 02/12/2022

Data: 02 dicembre 2022, 14:11:25
Da: sude@pec.comune.venosa.pz.it
A: areaenergiasrl@legalmail.it
CC: laura.masini@ingpec.eu
Oggetto: N° Prot. 26152 - 2022 - Servizio N° Serv-GNTGRL80M28C573Y-16112022-1750 -
PARERE FINALE
Allegato: 175013314460252196777715122CDUGABRIELEGENTILIF1PVARIE.pdf.p7m (466.0
KB)

In riferimento al servizio N° **Serv-GNTGRL80M28C573Y-16112022-1750** da Voi presentata in data **16/11/2022** al Comune di Venosa relativo a: **Richiesta di Certificato di destinazione Urbanistica (CDU)** da eseguirsi presso il Comune di Venosa; con la presente, ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
si comunica che

l'istruttoria è stata terminata dai nostri uffici. Il documento allegato indica le risultanze.

Cordiali saluti.



Comune di Canosa di Puglia

(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

3° SETTORE

Programmazione Territoriale, Urbanistica, SUE, Impianti Pubblicitari

Protocollo n. 32675/2022

Registro suedi n.273/2022

Canosa di P. li 18.10.2022

Il Dirigente

Vista la domanda inoltrata attraverso la piattaforma SUEDI in data 28.09.2022 dal sig./ra **Gentili Gabriele** con allegata dichiarazione sostitutiva per l'annullamento di n. 2 marche da bollo sottoscritta dallo stesso;

Visti:

- il Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2014, efficace dal 18/04/2014 (Burp n. 53/2014 del 17.04.2014), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001;
- il Piano Comunale dei Tratturi approvato con Deliberazione del C. C. n. 57 del 28.11.2008;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 aggiornato alla DGR n. 2292 del 21/12/2017.

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge n. 241/1990;

C E R T I F I C A

Che:

- l'immobile Distinto in catasto con **foglio n. 82, p.lle 431-434-441-481-433-444-442-443-445-446 e foglio 86 p.lle 407-444-405** ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO NORMALE (ATE "E") 100% circa;**
 - Ricade parzialmente in **Invariante Strutturale Dell'assetto Idrologico: Corso D'Acqua;**
- l'immobile Distinto in catasto con **foglio n. 87, p.lle 54-98-164** ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO RELATIVO (ATE "D") 100% circa;**
 - Ricade parzialmente in **Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e bassa;**
 - Ricade in parte **Invarianti Strutturanti Dell'assetto Geomorfologico: Ciglio Di Versante/Orlo Di Scarpata;**
 - Ricade parzialmente in **Invariante Strutturale Dell'assetto Idrologico: Corso D'Acqua;**

Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. allegate.

- ❖ ai fini della tutela paesaggistica di cui al P.P.T.R. le p.lle sopra citate sono individuate in Ambito Di Paesaggio: "Ofanto" con Figura Territoriale Paesaggistica " La Valle Del Locone", **inoltre le p.lle del foglio n. 87 sono parzialmente interessate da U.C.P. "Versanti" e da "fascia di rispetto sito Storico Culturale".**

Regolamentati dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R..

Si rilascia a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 30-comma 2° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.

Resp. del proc.
Geom Pasquale Barbarossa

Il Dirigente del III Settore
Ing. Riccardo MIRACAPILLO
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PUG STRUTTURALE

14.1- IS.G.o- Invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico: ciglio di versante/orlo di scarpata

1. Il PUG definisce "versante" o "scarpata" le aree delimitate a monte da un "ciglio di versante" o da un "orlo di scarpata" (orlatura del pianoro soprastante con significato morfologico) ed a valle da un piede di versante (orlatura del pianoro sottostante).

L'"area di pertinenza" del "ciglio di versante" è definita con una fascia parallela all'orlo superiore, pari a 75 ml, posta a valle dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.

L'"area annessa" al "ciglio di versante" è definita con una fascia parallela all'orlo superiore, pari a 75 ml, posta a monte dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.

2. Nell'"area di pertinenza", non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che determinino trasformazione del ciglio superiore o ed escavazioni o estrazioni di materiali litoidi sul fronte del versante.

Non sono autorizzabili:

ogni trasformazione del ciglio superiore del versante, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione di orlo, al miglioramento locale del regime idrico (limitatamente alla stabilità dell'orlo); escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti;

sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;

realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti al versante, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che con particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi (documentate nella "analisi di impatto paesaggistico") che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

mantenimento, ristrutturazione e ampliamento di manufatti edili ed attrezzature connesse con attività produttive; costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni nel ruscellamento delle acque superficiali, e modificazioni nella visibilità del ciglio superiore del versante;

infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel sottosuolo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

3. Nell'"area annessa", non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo.

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino:

manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti edili legittimamente esistenti, ma non con cambio di destinazione d'uso;

integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;

i volumi edificabili espressi dalla superficie dell'area annessa e dell'area di pertinenza, possono essere trasferiti in aree contigue;

la modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.

14.9- ISL.c- invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua

1. Le linee classificate dal PUG in ISL.c corrispondono all'Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L'Alveo in modellamento attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l'area golenale è la porzione di territorio che termina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA del PAI.

2. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;

c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e

di drenaggio;

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

3. Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

4. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.

In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e l'epersona. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R.n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentono la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

9. Le aree contermini alle aree classificate dal PUG in ISL.c corrispondono alla Fascia di pertinenza fluviale del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). La Fascia di pertinenza fluviale è una porzione di territorio che termina all'area golenale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 10 delle NTA del PAI. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, comunque all'area golena, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

14.8- IS.PG1- Invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata
DELEGA DI FUNZIONI: Per il territorio regionale, l'espressione del parere tecnico previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.A.I., adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, in deroga all'art.8, comma 1, lettera l, della L.R. n°19/2002, è attribuita alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali, ai sensi della Legge Regionale n°19 del 19/07/2013 e limitatamente agli interventi previsti di cui all'art.4 della L.R. n°19/2013.

1. Le aree classificate dal PUG in IS.PG1 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.), e sono porzioni di territorio caratterizzati da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità e/o porzioni di territorio per le quali sono state collaudate opere di messa in sicurezza di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell'"Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee". Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 15 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato "Atto di indirizzo", approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.

2. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto P.G.1 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:

a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

5. In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAD) interessate anche da pericolosità

Art. 15- Il sistema dei Contesti Territoriali

Art. 16- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela

1. I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produuttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.

2. Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti della vigente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P della Regione Puglia (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009), definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientate:

– alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

– alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;

– alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;

– al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;

– alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

3. I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

3.1. CR.V- Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

– CR.VA- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (ATE "A");

– CR.VB- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B");

– CR.VC- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "C");

– CR.VD- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D");

3.2. CR.E- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;

3.3. CR.MR- Contesto rurale marginale da rifunionalizzare;

3.4. CR.PNI- Contesti rurali destinati ad insediamenti produttivi di nuovo impianto.

3.5. CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti

Art. 17- CR.V - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

1. In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti, interessati da sistemi di tutela sovraordinati (Parco Regionale del Fiume Ofanto; Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago Capacciotti"; Aree a Pericolosità idraulica definite dal PAI dell'AdB; Parchi territoriali) e/o da beni strutturali il paesaggio e l'ambiente di Canosa di Puglia (Corridoio fluviale dell'Ofanto; tracciati e beni storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.

Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

2. In questi contesti, è necessario:

– assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

– la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;

– la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;

– la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. Sono comunque consentite (compatibilmente con la presenza dei singoli beni paesaggistici costitutivi e/o dei vincoli sovraordinati e con l'esclusione dei CR.VA), le attività integrative del reddito agricolo, quali l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Nei CR.V, indipendentemente da quanto disposto specificamente per i singoli contesti:

– gli edifici e gli altri manufatti esistenti riconducibili alla storia e alla tradizione dei luoghi e della comunità in essi insediata, ancorché non tutelati da altre leggi e norme, non possono demolirsi e ristrutturarsi e vanno obbligatoriamente assoggettati, in caso di intervento, a manutenzioni ordinarie e straordinarie di tipo conservativo e a risanamenti o restauri di tipo conservativo;

– gli eventuali ampliamenti vanno realizzati in conformità a quanto di seguito disposto;

– le nuove costruzioni, in genere, fatte salve quelle per usi produttivi di cui di seguito, vanno realizzate con criteri costruttivi tradizionali, e devono avere coperture tradizionali rivestite di manti lapidei e murature con faccia vista in blocchetti di pietra calcarea locale o in intonaco tradizionale a base di calce colorato in bianco;

– le nuove costruzioni destinate a usi produttivi (capannoni agricoli, stalle ecc.) ove consentite e quando non possano essere realizzate secondo soluzioni architettoniche e costruttive tradizionali vanno realizzate comunque in sintonia con il paesaggio-ambiente locale della tradizione per volumi, materiali, colori;

– gli infissi esterni devono essere realizzati in legno verniciato nei colori marrone scuro o verde scuro e prescritte -quando presenti- le persiane in legno colorate come sopra (sono vietati gli avvolgibili);

– i pluviali devono essere realizzati in rame o in ferro verniciato nella tinta delle murature di sostegno;

- le nuove edificazioni devono avere volumi semplici o essere coerenti alle edificazioni preesistenti di carattere storico e tradizionale ove ne costituiscano ampliamento; sono esclusi aggetti e sporgenze di ogni tipo e porticati;
- le superfici pavimentate circostanti devono essere in terra battuta o a lastricato rustico in pietra calcarea secondo la tradizione locale;
- le strade interne ai lotti fondiari devono essere realizzate secondo la tradizione storica in massiciata o battuto; per le strade esterne ai lotti percorrenti i CR.VAEP è consigliata la stessa soluzione ("strada bianca");
- devono essere evitate per quanto possibile le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc.) a vista, sostituendole con tracciati interrati;
- le recinzioni, devono essere realizzate con muri in pietra a secco o con murature legate in pietra a faccia vista o intonacate con intonaco a base di calce e colorato in bianco apparecchiati secondo la tradizione locale per forme e misure; le eventuali inferriate soprastanti ai muretti e gli eventuali cancelli devono essere di disegno semplice e in ferro pieno e verniciati in nero o verde scuro o rosso scuro o marrone scuro;
- gli scarichi degli eventuali reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti;
- gli edifici rurali esistenti nei CR.VAEP possono essere destinate a attività agrituristiche, ricettive e socio-assistenziali, con possibile aumento volumetrico dell'esistente

- in misura massima del 20% una tantum per realizzazione di servizi igienici e impianti e con possibile utilizzo delle aree circostanti per attrezzature ludico-sportive leggere; gli eventuali interventi devono comunque rispettare tutti gli indici e tutte le prescrizioni di cui al CR.VAEP e ai relativi contesti rurali specifici interessati.

5. Nei CR.V, le colture di ulivo e vigneto costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il PUG tutela e valorizza.

Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri identitari dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità.

Gli elaborati grafici dei quadri conoscitivi del PUG individuano indistintamente le aree interessate da uliveti e vigneti; per le stesse sarà una relazione motivata di un tecnico "esperto" a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti strutturali da sottoporre alla disciplina di cui all'art.14.8 delle presenti NTA.

17.4-CR.VD, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")

1. Nei CR.VD, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli assetti che salvaguardano le visuali panoramiche; alla trasformazione per il ripristino, ulteriore qualificazione e trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

2. Nei CR.VD, esterne alle IS per i quali vige la specifica normativa, non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

Nei CR.VD, esterne alle IS per i quali vige la specifica normativa, sono ammessi:

- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura /agriturismo/zootecnia.

3. Nel contesto CR.VD, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

- $S_m = 10.000 \text{ mq}$;
- $I_{ff} = 0,03 \text{ mc/mq}$ per la residenza e $0,1 \text{ mc/mq}$ per la produzione;
- $H = 3,5 \text{ ml}$ per la residenza e $7,00 \text{ ml}$ per la produzione.

4. Nei CR.VD devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco.

5. È consentita la realizzazione di un "vano appoggio", su lotto minimo di 2.500 mq di superficie coperta, max di 10 mq e di altezza max di $2,50$, realizzato in tufo o pietra calcarea secondo semplici forme parallelepipedo.

Il rilascio del PdC nei CR.E è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel PdC.

Il PdC è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo, ovvero nell'individuazione e/o divisione di proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.

6. I progetti ricadenti nel CR.VD, sono sottoposti al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica" da parte dell'ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.

Art. 19- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. I CR.E sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione del PUG sono confermate limitatamente alla superficie utile impiegata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se l'area di pertinenza mantiene residua suscettività edificatoria.

2. In queste zone il PUG si attua mediante intervento diretto. I PdC possono essere ottenuti, in base alle prescrizioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari coltivatori diretti, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o mezzadri che, ai sensi delle vigenti leggi, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione.

19.1- Destinazioni d'uso vietate in zona agricola

Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione che a giudizio della commissione edilizia integrata con la commissione per le zone agricole di cui al precedente articolo possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

19.2- Vincolo di non edificabilità

1. Il PdC è subordinato, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento al manufatto consentito dell'area che ha espresso la relativa volumetria. L'atto d'obbligo suddetto costituisce vincolo di non edificabilità per le aree che hanno espresso tali volumetrie.

2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUG, il vincolo di non edificabilità si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli.

Se la superficie fondiaria risulta inferiore a quella necessaria in applicazione degli indici urbanistici, tale superficie s'intende interamente vincolata.

La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.

19.3- Accorpamento delle aree

3. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Canosa di Puglia e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

19.4 -Piani di sviluppo e di ristrutturazione agricola

1. Il piano di sviluppo e di ristrutturazione agricola comprende la seguente documentazione:

- qualifica del richiedente ai sensi del precedente articolo e relativa documentazione;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e dichiarazione sulla data di costituzione dell'azienda;
- planimetria dello stato di fatto e di progetto con i relativi indirizzi produttivi, riparto colturale e infrastrutture di servizi;
- fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
- consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati già residenti sul fondo;
- relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la loro destinazione dei prodotti;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la concessione.

2. Esso ha validità minima quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante in ordine alle previsioni di progetto. Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie solo in conformità al progetto approvato. Trascorso il termine fissato, il piano perde efficacia per le parti non realizzate; qualunque richiesta di permesso di costruire è subordinata all'approvazione di un nuovo programma di sviluppo.

Eventuali varianti al programma possono essere approvate dal Comune in base a motivate e documentate esigenze con la stessa procedura di approvazione del progetto originario.

3. I progetti di sviluppo aziendale potranno riguardare anche la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali.

4. Gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti aziendali saranno soggetti alle seguenti prescrizioni:

- Superficie aziendale minima = 20.000 mq ;
- I_{ff} residenza = $0,03 \text{ mq/mq}$ (massimo edificabile = 1.000 mc);
- H_{max} residenza = $7,00 \text{ ml}$ (max due livelli fuori terra);
- I_{ff} produzione/trasformazione: per il primo Ha di superficie aziendale = $0,10 \text{ mc/mq}$;
da 1 a 10 Ha di superficie aziendale = $0,05 \text{ mc/mq}$;
oltre 10 Ha di superficie aziendale = $0,03 \text{ mc/mq}$;
- H_{max} produzione/trasformazione = $7,00 \text{ ml}$;
- Q per la produzione/trasformazione = 50% del lotto su cui insiste il fabbricato.

PUG PROGRAMMATICO

Art. 39- Contesti rurali

Fatte salve le disposizioni e le eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella disciplina specifica dei singoli contesti rurali del Pug/Strutturale, gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche-architettoniche del fabbricato e prevedere la sostituzione e o rimozione di materiali non idonei alle caratteristiche architettoniche dell'edificio preesistente;

– gli interventi di ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.

I progetti di nuova opera o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno prevedere interventi di compensazione dell'impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.

Per mitigare l'impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggiare delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l'ambiente circostante.

Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, in tufo, CSL alveolare o blocchi di CLS forati e malta.

Art. 40- CR.V, Contesti rurali con valore ambientale, ecologico e paesaggistico

40.3. CR.VD, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")

1. Nel contesto CR.VD, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

– Df = minimo assoluto 5 ml:

- a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– Dc = 10 ml;

– Dst = 12 ml;

– SUS = 6 mq ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).

– 2. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

– Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite massimo del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione di immobili esistenti per attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

– 3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

– 4. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.51 del 14.12.2007, nei CR.VD, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici fissati dalle presenti NTA e di tutte le altre norme sulle costruzioni, è possibile a soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o aziende agricole proprietari di fondi agricoli, la costruzione di un impianto di trasformazione del prodotto agricolo generato e strettamente proporzionato alla capacità produttiva del fondo medesimo.

– Secondo quanto disposto dall'art. 2135 terzo comma C.C. per attività di trasformazione, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonchè tutte le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge, riconducendo alla figura di produttore chiunque eserciti le attività connesse.

– La richiesta di realizzazione dell'impianto di trasformazione (strettamente proporzionato alla produzione del fondo stesso) è subordinato alla stipula di una specifica convenzione da redigersi fra il soggetto attuatore ed il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive dalla quale si evinca:

– che il richiedente sia proprietario di un fondo agricolo dallo stesso condotto, con colture a dimora il cui prodotto corrisponda a quello oggetto di lavorazione;

– che l'intervento sia limitato strettamente alla capacità produttiva del fondo così come riportato dal piano di sviluppo agricolo aziendale;

– che la richiesta ed il piano di sviluppo agricolo aziendale siano muniti del parere vincolante dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);

– che l'intervento sia compatibile con i vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologico, siti comunitari;

– che la qualità dell'intervento sia conforme a quanto prescritto dalle NTA del PUG per i Contesti Rurali;

– che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla trascrizione nei RR.II. del vincolo di pertinenzialità della struttura da realizzarsi alla esistente azienda agricola con divieto di cambio di destinazione d'uso ed eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell'azienda il cui manufatto (oggetto di richiesta) è parte integrale.

– 5. È consentita la realizzazione di serre, con i seguenti parametri:

– Sm = 10.000 mq;

– H max = 6.00 ml;

– Q = 75%.

Gli interventi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla L. R. n. 19/1986.

Art. 41- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. Nel contesto CR.E, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

– Df = minimo assoluto 5 ml:

– a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– Dc = 10 ml;

– Dst = 12 ml;

– SUS = 6 mq ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).

– 2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

– Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo, in aderenza al

manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

– 3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

– 4. I PdC possono essere ottenute anche da figure diverse che presentino domanda per realizzare edilizia residenziale monofamiliare non agricola a titolo oneroso.

– Per tali interventi sono vietati accorpamenti di aree.

– I richiedenti dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche agricole dei suoli poiché il PUG vieta esplicitamente la sistemazione a giardino per più del 5% del suolo.

– Gli interventi edilizi in tal caso dovranno essere caratterizzati da volumetrie di assoluta semplicità e da parametri murari esterni costituiti inderogabilmente da pareti intonacate bianche o da paramenti murari in tufo o pietra locale a facciavista.

– 5. È consentita la realizzazione di un "vano appoggio", su lotto minimo di 2500 mq di superficie coperta, max di 10 mq e di altezza max di m 2,50, realizzato in tufo o pietra calcarea secondo semplici forme parallelepipedo.

– 6. Il rilascio del PdC nei CR.E è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel PdC.

– Il PdC è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

– Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

– Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo, ovvero nell'individuazione e/o divisione di proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.

– 7. È consentita la realizzazione di serre, con i seguenti parametri:

– Sm = 5.000 mq;

– H max = 6.00 ml;

– Q = 75%.

Gli interventi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla L.R. n. 19/1986.

– 8. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.51 del 14.12.2007, nei CR.VD, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici fissati dalle presenti NTA e di tutte le altre norme sulle costruzioni, è possibile a soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o aziende agricole proprietari di fondi agricoli, la costruzione di un impianto di trasformazione del prodotto agricolo generato e strettamente proporzionato alla capacità produttiva del fondo medesimo.

– Secondo quanto disposto dall'art. 2135 terzo comma C.C. per attività di trasformazione, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonchè tutte le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge, riconducendo alla figura di produttore chiunque eserciti le attività connesse.

– La richiesta di realizzazione dell'impianto di trasformazione (strettamente proporzionato alla produzione del fondo stesso) è subordinato alla stipula di una specifica convenzione da redigersi fra il soggetto attuatore ed il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive dalla quale si evinca:

– che il richiedente sia proprietario di un fondo agricolo dallo stesso condotto, con colture a dimora il cui prodotto corrisponda a quello oggetto di lavorazione;

– che l'intervento sia limitato strettamente alla capacità produttiva del fondo così come riportato dal piano di sviluppo agricolo aziendale;

– che la richiesta ed il piano di sviluppo agricolo aziendale siano muniti del parere vincolante dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);

– che l'intervento sia compatibile con i vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologico, siti comunitari;

– che la qualità dell'intervento sia conforme a quanto prescritto dalle NTA del PUG per i Contesti Rurali;

– che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla trascrizione nei RR.II. del vincolo di pertinenzialità della struttura da realizzarsi alla esistente azienda agricola con divieto di cambio di destinazione d'uso ed eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell'azienda il cui manufatto (oggetto di richiesta) è parte integrale.

40.4- CR.V: indicatori di qualità, procedure

1. Nel caso di interventi su edifici rurali individuate dal piano, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico esistente, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta) devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, oppure essere bianco-calce.

La ristrutturazione edilizia deve prevedere anche il ripristino dei "passaturi", dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze, con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

2. Nel caso delle nuove costruzioni, il progetto deve considerare:

- il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo (geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne; prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture; assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume; posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura; ecc.);
- la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali (murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati; orizzontamenti murari a volta con falde; nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato;
- i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- il non uso di marmi, di rivestimenti ceramici e simili, intonaco plastico e simili;
- opere in ferro con geometrie tradizionali.

3. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della l.n. 1089/1939, ed in attuazione delle leggi e/o decreti statali n.3267/ 1923 (vincolo idrogeologico),

n.1497/1939 (protezione paesaggio), n. vari/agosto 1985 (c.d. "galassini"), Dlvo 42/04, Codice dei Beni Culturali, il proponente deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.

4. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere della "Commissione locale per il paesaggio" (ove istituita) o della competente autorità, come in appreso specificato.

Anche se non direttamente connessi ad edifici, il PUG sottopone a tutela i muretti di pietra a secco che, nei contesti rurali vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici".

5. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione allegata al progetto, finalizzata al rilascio dell' "Autorizzazione paesaggistica" ed all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

6. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", vanno istruiti - per gli aspetti paesaggistici- dalla "Commissione locale per il paesaggio" con motivata e firmata relazione.

Detta relazione deve "istruire" il progetto allo scopo di consentire la formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole"- nel merito di:

- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
- rispetto delle direttive di tutela;
- rispetto delle prescrizioni per gli ambiti territoriali distinti strutturanti il sito interessato dai lavori o dalle opere;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo.

Art. 42- Disciplina per l'attività agrituristica

1. Coerentemente con le norme statali e regionali e con il sistema di tutela fissato dal PUG, l'attività agrituristica è consentita nel contesto rurale, per immobili esistenti alla data di approvazione del presente PUG.

2. Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 34 del 22 maggio 1985, l'attività agrituristica è volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, localizzate in zone agricole, le cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritarie rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri.
- organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede, nel caso in cui le stesse siano regolarmente assentite e certificate al sensi della suddetta l.r. 34/85, la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive rispetto a quelle preesistenti e/o consentite dalle norme di piano per le destinazioni d'uso legate alle attività agrituristiche, nella misura massima del 20%.

Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto ampliamento di quelle preesistenti, salvo il caso di edifici di particolare interesse storico architettonico. In quest'ultimo caso i volumi aggiuntivi ad uso agrituristico dovranno rispettare adeguati distacchi e localizzarsi in maniera tale da non creare serio pregiudizio al contesto di riferimento visuale degli edifici di valore storico-testimoniale preesistenti.

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e la configurazione architettonica complessiva degli edifici esistenti.

E' ammessa la sola demolizione delle superfetazioni dell'organismo architettonico originario.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti devono prevedere il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.

6. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.1 del 13.01.2006, negli immobili rurali esistenti alla data di approvazione del vigente PRG, sono consentite anche destinazioni d'uso aventi finalità culturali e turistiche.

PEC

Da: sue@pec.comune.canosa.bt.it
Inviato: giovedì 20 ottobre 2022 17:52
A: areaenergiasrl@legalmail.it
Oggetto: Prot.N.0038420/2022 - INVIO N 2 CDU
Allegati: DatiProtocollazione.xml; Gentili CRV D -E isic ciglio Pg1 n. 273.pdf.p7m; Gentili CRV E n. 274.pdf.p7m



Comune di Canosa di Puglia

(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

3° SETTORE

Programmazione Territoriale, Urbanistica, SUE, Impianti Pubblicitari

Protocollo n. 32678/2022

Registro suedi n.274/2022

Canosa di P. li **18.10.2022**

Il Dirigente

Vista la domanda inoltrata attraverso la piattaforma SUEDI in data 28.09.2022 dal sig./ra **Gentili Gabriele** con allegata dichiarazione sostitutiva per l'annullamento di n. 2 marche da bollo sottoscritta dallo stesso;

Visti:

- il Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2014, efficace dal 18/04/2014 (Burp n. 53/2014 del 17.04.2014), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001;
- il Piano Comunale dei Tratturi approvato con Deliberazione del C. C. n. 57 del 28.11.2008;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 aggiornato alla DGR n. 2292 del 21/12/2017.

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge n. 241/1990;

C E R T I F I C A

Che:

- l'immobile Distinto in catasto con **foglio n. 82, p.lle 261-395-396-48-196-579-397-470-471-472** ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO NORMALE (ATE "E") 100% circa;**

Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. allegate.

- ❖ ai fini della tutela paesaggistica di cui al P.P.T.R. le p.lle sopra citate sono individuate in Ambito Di Paesaggio: "Ofanto" con Figura Territoriale Paesaggistica " La Valle Del Locone". Regolamentati dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R..

Si rilascia a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 30-comma 2° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.

Resp. del proc.
Geom Pasquale Barbarossa

Il Dirigente del III Settore
Ing. Riccardo MIRACAPILLO
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PUG STRUTTURALE

14.1- IS.G.o- Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: ciglio di versante/orlo di scarpata

1. Il PUG definisce "versante" o "scarpata" le aree delimitate a monte da un "ciglio di versante" o da un "orlo di scarpata" (orlatura del pianoro soprastante con significato morfologico) ed a valle da un piede di versante (orlatura del pianoro sottostante).

L'"area di pertinenza" del "ciglio di versante" è definita con una fascia parallela all'orlo superiore, pari a 75 ml, posta a valle dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.

L'"area annessa" al "ciglio di versante" è definita con una fascia parallela all'orlo superiore, pari a 75 ml, posta a monte dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.

2. Nell'"area di pertinenza", non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che determinino trasformazione del ciglio superiore o ed escavazioni o estrazioni di materiali litoidi sul fronte del versante.

Non sono autorizzabili:

ogni trasformazione del ciglio superiore del versante, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione di orlo, al miglioramento locale del regime idrico (limitatamente alla stabilità dell'orlo); escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti;

sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;

realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti al versante, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che con particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi (documentate nella "analisi di impatto paesaggistico") che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

mantenimento, ristrutturazione e ampliamento di manufatti edilizi ed attrezzature connesse con attività produttive; costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni nel ruscellamento delle acque superficiali, e modificazioni nella visibilità del ciglio superiore del versante;

infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel sottosuolo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

3. Nell'"area annessa", non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo. Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino:

manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente esistenti, ma non con cambio di destinazione d'uso;

integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;

i volumi edificabili espressi dalla superficie dell'area annessa e dell'area di pertinenza, possono essere trasferiti in aree contigue;

la modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.

14.9- IS.L.c- invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua

1. Le linee classificate dal PUG in IS.L.c corrispondono all'Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L'Alveo in modellamento attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l'area golenale è la porzione di territorio contenente all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA del PAI.

2. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;

c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;

d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e

di drenaggio;

g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di

tecniche di ingegneria naturalistica.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

3. Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o

l'eliminazione della pericolosità;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o

situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

4. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.

In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R.n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

9. Le aree contenute in tutte le fasce classificate dal PUG in IS.L.c corrispondono alla Fascia di pertinenza fluviale del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). La Fascia di pertinenza fluviale è una porzione di territorio contenente all'area golenale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 10 delle NTA del PAI. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di

sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, confermate all'area golene, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

14.8- IS.PG1- Invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata

DELEGA DI FUNZIONI: Per il territorio regionale, l'espressione del parere tecnico previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.A.I., adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Puglia, in deroga all'art.8, comma 1, lettera l, della L.R. n°19/2002, è attribuita alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali, ai sensi della Legge Regionale n°19 del 19/07/2013 e limitatamente agli interventi previsti di cui all'art.4 della L.R. n°19/2013.

1. Le aree classificate dal PUG in IS.PG1 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.), e sono porzioni di territorio caratterizzati da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità e/o porzioni di territorio per le quali sono state collaudate opere di messa in sicurezza di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell'Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee". Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 15 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato "Atto di indirizzo", approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.

2. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto P.G.1 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:

a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

5. In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI) interessate anche da pericolosità

Art. 15- Il sistema dei Contesti Territoriali

Art. 16- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela

1. I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produktive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.

2. Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti della vigente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P della Regione Puglia (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009), definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientate:

– alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

– alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;

– alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;

– al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;

– alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

3. I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

3.1. CR.V- Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

– CR.VA- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (ATE "A");

– CR.VB- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B");

– CR.VC- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "C");

– CR.VD- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D");

3.2. CRE- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;

3.3. CRM- Contesto rurale marginale da rifunionalizzare;

3.4. CR.PNI- Contesti rurali destinati ad insediamenti produttivi di nuovo impianto.

3.5. CR.PE- Stato Giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti

Art. 17- CR.V - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

1. In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti, interessati da sistemi di tutela sovraordinati (Parco Regionale dei Fiume Ofanto; Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago Capacciotti"; Aree a Pericolosità idraulica definite dal PAI dell'AdB; Parchi territoriali) e/o da beni strutturali il paesaggio e l'ambiente di Canosa di Puglia (Corridoio fluviale dell'Ofanto; tracciati e beni storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.

Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

2. In questi contesti, è necessario:

– assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

– la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;

– la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;

– la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. Sono comunque consentite (compatibilmente con la presenza dei singoli beni paesaggistici costitutivi e/o dei vincoli sovraordinati e con l'esclusione dei CR.VA), le attività integrative del reddito agricolo, quali l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Nei CR.V, indipendentemente da quanto disposto specificamente per i singoli contesti:

– gli edifici e gli altri manufatti esistenti riconducibili alla storia e alla tradizione dei luoghi e della comunità in essi insediata, ancorché non tutelati da altre leggi e norme, non possono demolirsi e ristrutturarsi e vanno obbligatoriamente assoggettati, in caso di intervento, a manutenzioni ordinarie e straordinarie di tipo conservativo e a risanamenti o restauri di tipo conservativo;

– gli eventuali ampliamenti vanno realizzati in conformità a quanto di seguito disposto;

– le nuove costruzioni, in genere, fatte salve quelle per usi produttivi di cui di seguito, vanno realizzate con criteri costruttivi tradizionali, e devono avere coperture tradizionali rivestite di manti lapidei e murature con faccia vista in blocchetti di pietra calcarea locale o in intonaco tradizionale a base di calce colorato in bianco;

– le nuove costruzioni destinate a usi produttivi (capannoni agricoli, stalle ecc.) ove consentite e quando non possano essere realizzate secondo soluzioni architettoniche e costruttive tradizionali vanno realizzate comunque in sintonia con il paesaggio-ambiente locale della tradizione per volumi, materiali, colori;

– gli infissi esterni devono essere realizzati in legno verniciato nei colori marrone scuro o verde scuro e prescritte -quando presenti- le persiane in legno colorate come sopra (sono vietati gli avvolgibili);

– i pluviali devono essere realizzati in rame o in ferro verniciato nella tinta delle murature di sostegno;

- le nuove edificazioni devono avere volumi semplici o essere coerenti alle edificazioni preesistenti di carattere storico e tradizionale ove ne costituiscano ampliamento; sono esclusi aggetti e sporgenze di ogni tipo e porticati;
- le superfici pavimentate circostanti devono essere in terra battuta o a lastricato rustico in pietra calcarea secondo la tradizione locale;
- le strade interne ai lotti fondiari devono essere realizzate secondo la tradizione storica in massiciata o battuto; per le strade esterne ai lotti percorrenti i CR.VAEP è consigliata la stessa soluzione ("strada bianca");
- devono essere evitate per quanto possibile le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc.) a vista, sostituendole con tracciati interrati;
- le recinzioni, devono essere realizzate con muri in pietra a secco o con murature legate in pietra a faccia vista o intonacate con intonaco a base di calce e colorato in bianco apparecchiati secondo la tradizione locale per forme e misure; le eventuali inferriate soprastanti ai muretti e gli eventuali cancelli devono essere di disegno semplice e in ferro pieno e verniciati in nero o verde scuro o rosso scuro o marrone scuro;
- gli scarichi degli eventuali reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti;
- gli edifici rurali esistenti nei CR.VAEP possono essere destinate a attività agrituristiche, ricettive e socio-assistenziali, con possibile aumento volumetrico dell'esistente

- in misura massima del 20% una tantum per realizzazione di servizi igienici e impianti e con possibile utilizzo delle aree circostanti per attrezzature ludico-sportive leggere; gli
- eventuali interventi devono comunque rispettare tutti gli indici e tutte le prescrizioni di cui al CR.VAEP e ai relativi contesti rurali specifici interessati.

5. Nei CR.V, le colture di ulivo e vigneto costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il PUG tutela e valorizza.

Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri identitari dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità.

Gli elaborati grafici dei quadri conoscitivi del PUG individuano indistintamente le aree interessate da uliveti e vigneti; per le stesse sarà una relazione motivata di un tecnico "esperto" a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti strutturali da sottoporre alla disciplina di cui all'art.14.8 delle presenti NTA.

17.4-CR.VD, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")

1. Nei CR.VD, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli assetti che salvaguardano le visuali panoramiche; alla trasformazione per il ripristino, ulteriore qualificazione e trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

2. Nei CR.VD, esterne alle IS per i quali vige la specifica normativa, non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

Nei CR.VD, esterne alle IS per i quali vige la specifica normativa, sono ammessi:

- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura /agriturismo/zootecnia.

3. Nel contesto CR.VD, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

- $S_m = 10.000 \text{ mq}$;
- $I_{ff} = 0,03 \text{ mc/mq}$ per la residenza e $0,1 \text{ mc/mq}$ per la produzione;
- $H = 3,5 \text{ ml}$ per la residenza e $7,00 \text{ ml}$ per la produzione.

4. Nei CR.VD devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco.

5. È consentita la realizzazione di un "vano appoggio", su lotto minimo di 2.500 mq di superficie coperta, max di 10 mq e di altezza max di $2,50$, realizzato in tufo o pietra calcarea secondo semplici forme parallelepipedo.

Il rilascio del PdC nei CR.E è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel PdC.

Il PdC è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo, ovvero nell'individuazione e/o divisione di proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.

6. I progetti ricadenti nel CR.VD, sono sottoposti al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica" da parte dell'ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.

Art. 19- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. I CR.E sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione del PUG sono confermate limitatamente alla superficie utile impiegata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se l'area di pertinenza mantiene residua suscettività edificatoria.

2. In queste zone il PUG si attua mediante intervento diretto. I PdC possono essere ottenuti, in base alle prescrizioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari coltivatori diretti, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o mezzadri che, ai sensi delle vigenti leggi, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione.

19.1- Destinazioni d'uso vietate in zona agricola

Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione che a giudizio della commissione edilizia integrata con la commissione per le zone agricole di cui al precedente articolo possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

19.2- Vincolo di non edificabilità

1. Il PdC è subordinato, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento al manufatto consentito dell'area che ha espresso la relativa volumetria. L'atto d'obbligo suddetto costituisce vincolo di non edificabilità per le aree che hanno espresso tali volumetrie.

2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUG, il vincolo di non edificabilità si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli.

Se la superficie fondiaria risulta inferiore a quella necessaria in applicazione degli indici urbanistici, tale superficie s'intende interamente vincolata.

La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.

19.3- Accorpamento delle aree

3. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Canosa di Puglia e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

19.4 -Piani di sviluppo e di ristrutturazione agricola

1. Il piano di sviluppo e di ristrutturazione agricola comprende la seguente documentazione:

- qualifica del richiedente ai sensi del precedente articolo e relativa documentazione;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e dichiarazione sulla data di costituzione dell'azienda;
- planimetria dello stato di fatto e di progetto con i relativi indirizzi produttivi, riparto colturale e infrastrutture di servizi;
- fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
- consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati già residenti sul fondo;
- relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la loro destinazione dei prodotti;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la concessione.

2. Esso ha validità minima quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante in ordine alle previsioni di progetto. Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie solo in conformità al progetto approvato. Trascorso il termine fissato, il piano perde efficacia per le parti non realizzate; qualunque richiesta di permesso di costruire è subordinata all'approvazione di un nuovo programma di sviluppo.

Eventuali varianti al programma possono essere approvate dal Comune in base a motivate e documentate esigenze con la stessa procedura di approvazione del progetto originario.

3. I progetti di sviluppo aziendale potranno riguardare anche la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali.

4. Gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti aziendali saranno soggetti alle seguenti prescrizioni:

- Superficie aziendale minima = 20.000 mq ;
- I_{ff} residenza = $0,03 \text{ mq/mq}$ (massimo edificabile = 1.000 mc);
- H_{max} residenza = $7,00 \text{ ml}$ (max due livelli fuori terra);
- I_{ff} produzione/trasformazione: per il primo Ha di superficie aziendale = $0,10 \text{ mc/mq}$;
da 1 a 10 Ha di superficie aziendale = $0,05 \text{ mc/mq}$;
oltre 10 Ha di superficie aziendale = $0,03 \text{ mc/mq}$;
- H_{max} produzione/trasformazione = $7,00 \text{ ml}$;
- Q per la produzione/trasformazione = 50% del lotto su cui insiste il fabbricato.

PUG PROGRAMMATICO

Art. 39- Contesti rurali

Fatte salve le disposizioni e le eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella disciplina specifica dei singoli contesti rurali del Pug/Strutturale, gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche-architettoniche del fabbricato e prevedere la sostituzione e o rimozione di materiali non idonei alle caratteristiche architettoniche dell'edificio preesistente;

– gli interventi di ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.

I progetti di nuova opera o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno prevedere interventi di compensazione dell'impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.

Per mitigare l'impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggiare delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l'ambiente circostante.

Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, in tufo, CSL alveolare o blocchi di CLS forati e malta.

Art. 40- CR.V, Contesti rurali con valore ambientale, ecologico e paesaggistico

40.3. CR.VD, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")

1. Nel contesto CR.VD, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

– Df = minimo assoluto 5 ml:

- a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– Dc = 10 ml;

– Dst = 12 ml;

– SUS = 6 mq ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).

– 2. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

– Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite massimo del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione di immobili esistenti per attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

– 3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

– 4. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.51 del 14.12.2007, nei CR.VD, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici fissati dalle presenti NTA e di tutte le altre norme sulle costruzioni, è possibile a soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o aziende agricole proprietari di fondi agricoli, la costruzione di un impianto di trasformazione del prodotto agricolo generato e strettamente proporzionato alla capacità produttiva del fondo medesimo.

– Secondo quanto disposto dall'art. 2135 terzo comma C.C. per attività di trasformazione, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonchè tutte le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge, riconducendo alla figura di produttore chiunque eserciti le attività connesse.

– La richiesta di realizzazione dell'impianto di trasformazione (strettamente proporzionato alla produzione del fondo stesso) è subordinato alla stipula di una specifica convenzione da redigersi fra il soggetto attuatore ed il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive dalla quale si evinca:

– che il richiedente sia proprietario di un fondo agricolo dallo stesso condotto, con colture a dimora il cui prodotto corrisponda a quello oggetto di lavorazione;

– che l'intervento sia limitato strettamente alla capacità produttiva del fondo così come riportato dal piano di sviluppo agricolo aziendale;

– che la richiesta ed il piano di sviluppo agricolo aziendale siano muniti del parere vincolante dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);

– che l'intervento sia compatibile con i vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologico, siti comunitari;

– che la qualità dell'intervento sia conforme a quanto prescritto dalle NTA del PUG per i Contesti Rurali;

– che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla trascrizione nei RR.II. del vincolo di pertinenzialità della struttura da realizzarsi alla esistente azienda agricola con divieto di cambio di destinazione d'uso ed eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell'azienda il cui manufatto (oggetto di richiesta) è parte integrale.

– 5. È consentita la realizzazione di serre, con i seguenti parametri:

– Sm = 10.000 mq;

– H max = 6.00 ml;

– Q = 75%.

Gli interventi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla L. R. n. 19/1986.

Art. 41- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. Nel contesto CR.E, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

– Df = minimo assoluto 5 ml:

– a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

– Dc = 10 ml;

– Dst = 12 ml;

– SUS = 6 mq ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).

– 2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

– Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo, in aderenza al

manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

– 3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

– 4. I PdC possono essere ottenute anche da figure diverse che presentino domanda per realizzare edilizia residenziale monofamiliare non agricola a titolo oneroso.

– Per tali interventi sono vietati accorpamenti di aree.

– I richiedenti dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche agricole dei suoli poiché il PUG vieta esplicitamente la sistemazione a giardino per più del 5% del suolo.

– Gli interventi edilizi in tal caso dovranno essere caratterizzati da volumetrie di assoluta semplicità e da parametri murari esterni costituiti inderogabilmente da pareti intonacate bianche o da paramenti murari in tufo o pietra locale a facciavista.

– 5. È consentita la realizzazione di un "vano appoggio", su lotto minimo di 2500 mq di superficie coperta, max di 10 mq e di altezza max di m 2,50, realizzato in tufo o pietra calcarea secondo semplici forme parallelepipedo.

– 6. Il rilascio del PdC nei CR.E è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel PdC.

– Il PdC è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

– Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

– Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo, ovvero nell'individuazione e/o divisione di proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.

– 7. È consentita la realizzazione di serre, con i seguenti parametri:

– Sm = 5.000 mq;

– H max = 6.00 ml;

– Q = 75%.

Gli interventi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla L.R. n. 19/1986.

– 8. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.51 del 14.12.2007, nei CR.VD, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici fissati dalle presenti NTA e di tutte le altre norme sulle costruzioni, è possibile a soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o aziende agricole proprietari di fondi agricoli, la costruzione di un impianto di trasformazione del prodotto agricolo generato e strettamente proporzionato alla capacità produttiva del fondo medesimo.

– Secondo quanto disposto dall'art. 2135 terzo comma C.C. per attività di trasformazione, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonchè tutte le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge, riconducendo alla figura di produttore chiunque eserciti le attività connesse.

– La richiesta di realizzazione dell'impianto di trasformazione (strettamente proporzionato alla produzione del fondo stesso) è subordinato alla stipula di una specifica convenzione da redigersi fra il soggetto attuatore ed il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive dalla quale si evinca:

– che il richiedente sia proprietario di un fondo agricolo dallo stesso condotto, con colture a dimora il cui prodotto corrisponda a quello oggetto di lavorazione;

– che l'intervento sia limitato strettamente alla capacità produttiva del fondo così come riportato dal piano di sviluppo agricolo aziendale;

– che la richiesta ed il piano di sviluppo agricolo aziendale siano muniti del parere vincolante dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);

– che l'intervento sia compatibile con i vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologico, siti comunitari;

– che la qualità dell'intervento sia conforme a quanto prescritto dalle NTA del PUG per i Contesti Rurali;

– che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla trascrizione nei RR.II. del vincolo di pertinenzialità della struttura da realizzarsi alla esistente azienda agricola con divieto di cambio di destinazione d'uso ed eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell'azienda il cui manufatto (oggetto di richiesta) è parte integrale.

40.4- CR.V: indicatori di qualità, procedure

1. Nel caso di interventi su edifici rurali individuate dal piano, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico esistente, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta) devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, oppure essere bianco-calce.

La ristrutturazione edilizia deve prevedere anche il ripristino dei "passaturi", dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze, con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

2. Nel caso delle nuove costruzioni, il progetto deve considerare:

- il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo (geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne; prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture; assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume; posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura; ecc.);
- la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali (murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati; orizzontamenti murari a volta con falde; nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato;
- i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- il non uso di marmi, di rivestimenti ceramici e simili, intonaco plastico e simili;
- opere in ferro con geometrie tradizionali.

3. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della l.n. 1089/1939, ed in attuazione delle leggi e/o decreti statali n.3267/ 1923 (vincolo idrogeologico),

n.1497/1939 (protezione paesaggio), n. vari/agosto 1985 (c.d. "galassini"), Dlvo 42/04, Codice dei Beni Culturali, il proponente deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.

4. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere della "Commissione locale per il paesaggio" (ove istituita) o della competente autorità, come in appreso specificato.

Anche se non direttamente connessi ad edifici, il PUG sottopone a tutela i muretti di pietra a secco che, nei contesti rurali vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici".

5. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione allegata al progetto, finalizzata al rilascio dell' "Autorizzazione paesaggistica" ed all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturali del territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

6. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", vanno istruiti - per gli aspetti paesaggistici- dalla "Commissione locale per il paesaggio" con motivata e firmata relazione.

Detta relazione deve "istruire" il progetto allo scopo di consentire la formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole"- nel merito di:

- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
- rispetto delle direttive di tutela;
- rispetto delle prescrizioni per gli ambiti territoriali distinti strutturali il sito interessato dai lavori o dalle opere;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo.

Art. 42- Disciplina per l'attività agrituristica

1. Coerentemente con le norme statali e regionali e con il sistema di tutela fissato dal PUG, l'attività agrituristica è consentita nel contesto rurale, per immobili esistenti alla data di approvazione del presente PUG.

2. Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 34 del 22 maggio 1985, l'attività agrituristica è volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, localizzate in zone agricole, le cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritarie rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri.
- organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede, nel caso in cui le stesse siano regolarmente assentite e certificate al sensi della suddetta l.r. 34/85, la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive rispetto a quelle preesistenti e/o consentite dalle norme di piano per le destinazioni d'uso legate alle attività agrituristiche, nella misura massima del 20%.

Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto ampliamento di quelle preesistenti, salvo il caso di edifici di particolare interesse storico architettonico. In quest'ultimo caso i volumi aggiuntivi ad uso agrituristico dovranno rispettare adeguati distacchi e localizzarsi in maniera tale da non creare serio pregiudizio al contesto di riferimento visuale degli edifici di valore storico-testimoniale preesistenti.

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e la configurazione architettonica complessiva degli edifici esistenti.

E' ammessa la sola demolizione delle superfetazioni dell'organismo architettonico originario.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti devono prevedere il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.

6. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.1 del 13.01.2006, negli immobili rurali esistenti alla data di approvazione del vigente PRG, sono consentite anche destinazioni d'uso aventi finalità culturali e turistiche.

PEC

Da: sue@pec.comune.canosa.bt.it
Inviato: giovedì 20 ottobre 2022 17:52
A: areaenergiasrl@legalmail.it
Oggetto: Prot.N.0038420/2022 - INVIO N 2 CDU
Allegati: DatiProtocollazione.xml; Gentili CRV D -E isic ciglio Pg1 n. 273.pdf.p7m; Gentili CRV E n. 274.pdf.p7m